

Assemblea 18 APRILE 2011 - STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“MILLE CITTA' DEL SOLE”

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE.....	2
Articolo 1 - denominazione	2
Articolo 2 - Sede	2
TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE.....	2
Articolo 3 - Scopo sociale.....	2
Articolo 4 - Attività.....	2
TITOLO III - SOCI.....	4
Articolo 5 - Soci	4
Articolo 6 - Adesione	4
Articolo 7 - Cessazione.....	4
TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.....	4
Articolo 8 – Organi Associazione	4
Articolo 9 - Assemblea.....	4
Articolo 10 - Consiglio Dir.....	5
Articolo 11 - Presidente.....	6
Articolo 12 - Segretario e Tesoriere.....	6
Articolo 13 - Cariche.....	6
TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO	6
Articolo 14 - Risorse	6
Articolo 15 - Esercizio.....	6
TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento.....	7
Articolo 16 - Modifiche.....	7
Articolo 17 Scioglimento.....	7
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	7
Articolo 18 - Finali	7

Versione nuova

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1 - denominazione

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, della legge 383/2000 e del capo III della legge Regionale Lombardia n° 1/2008, è costituita l'associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, denominata "**MILLE CITTÀ DEL SOLE**".

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede in Milano in Via G. B. Passerini 18 – 20162 Milano

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 - Scopo sociale

L'associazione non ha fini di lucro, ha lo scopo esclusivo di concorrere a promuovere e sviluppare l'utilizzo delle energie rinnovabili; di sperimentare un rapporto equilibrato tra l'attività umana e la natura; di tutelare e valorizzare la risorsa acqua, l'ambiente e la natura; di promuovere e favorire il risparmio idrico; di tutelare gli animali ed il patrimonio arboreo e vegetale; di promuovere la mobilità ciclistica; di tutelare il patrimonio artistico, culturale e storico; di promuovere scelte di consumo consapevoli e razionali; di superare i fattori di insicurezza, di ingiustizia e di autoritarismo, con particolare riguardo alla miseria e alle minacce ai diritti umani e politici; di promuovere la cooperazione per uno sviluppo sostenibile; di promuovere e organizzare attività di volontariato; può essere svolta anche attività con fini di lucro utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

Si include l'esercizio di attività commerciale, che sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi

statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4 - Attività

L'associazione realizza le seguenti attività:

- 1) L'Associazione svolge ogni attività utile al conseguimento dei fini sociali, ivi comprese azioni giudiziarie, iniziative di cooperazione allo sviluppo, attività di volontariato.
- 2) Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione si propone inoltre di attivare e sviluppare le seguenti attività:
 - a). acquisire, produrre, diffondere materiale scientifico, culturale, didattico politico e promozionale, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, siano individui, associazioni o enti;
 - b). organizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici, sportivi, sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale;
 - c). gestire per conto terzi attività di carattere sociale, scientifico, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università e centri di formazione e ricerca atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
 - d). promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico anche per conto terzi, inerenti a problemi correlati agli scopi sociale dell'Associazione, con strumenti propri o di terzi;
 - e). svolgere attività di consulenza per conto terzi, o in collaborazione con Enti Pubblici e con Enti Locali, su temi ambientali ed energetici (es. Sportello Energia). Garantire consulenza ed assistenza anche ai non soci, ai

quali si potrà eventualmente richiedere il rimborso spese;

- f). organizzare campi di lavoro, di protezione civile ed altre attività anche di volontariato per il controllo, il monitoraggio ed il recupero ambientale, il risanamento e il ripristino di strutture e aree urbane la bonifica di ambienti costieri e fluviali, il rimboschimento e la conservazione della natura di ambienti collinari e montani, il recupero di territorio incolto o abbandono, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate, promuovere, coordinare e organizzare, anche in collaborazione con Enti pubblici o privati e soprattutto nelle scuole, attività didattica, agonistica ed amatoriale di discipline sportive, nell'ambito delle regole vigenti, al fine di coniugarlo con il rispetto, la tutela e la fruizione dell'ambiente;
- g). gestire, per conto proprio o per conto terzi ostelli della gioventù, parchi naturali, riserva naturali regionali e /o statali, orti e giardini botanici, verde urbano, aziende agrituristiche, strutture comunali, e strutture e infrastrutture sportive;
- h). organizzare e promuovere, in proprio o con terzi, qualsiasi attività turistica come, a titolo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate, per estendere e approfondire la conoscenza di zone e problemi di interesse naturalistico, ambientale, paesaggistico, artistico e culturale del territorio dove opera l'Associazione;
- i). compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi i mutuo ipotecari passivi, e mobiliare, utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- j). promuovere la diffusione e la vendita di prodotti agricoli biologici e naturali, nonché attrezzature per escursionismo, speleologia, arrampicata, attività subacquea e sportiva in genere, presso punti vendita in proprio o tramite terzi;
- k). promuovere la diffusione e la vendita di qualsiasi apparecchiatura o dispositivo energetico che produca vantaggi ambientali in termini di minore quantità di CO immessa in

atmosfera (dispositivi solari, eolici, pompe di calore, utilizzo delle biomasse);

- l). promuovere e attivare Gruppi di Acquisto (GdA) in tutti i settori e per qualsiasi prodotto che comporti l'utilizzo delle energie rinnovabili, l'aumento dell'efficienza energetica, il miglioramento della qualità della vita oppure benefici per la salute umana e per l'ambiente;
- m). attivare, sviluppare e gestire programmi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel proprio ambito territoriale; organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- n). assumere il ruolo di facilitatore di ogni progetto che sia coerente con gli scopi sociali, nonché il ruolo di organizzatore di progetti con finalità di efficienza energetica.
- o). facilitare la crescita e lo sviluppo del mercato competitivo dell'efficienza energetica, sia nella produzione dei materiali, sia nella realizzazione di edifici ed impianti, sia nella produzione di energia, sia nel suo consumo razionale, sia nelle professioni interessate (progettisti, certificatori, ecc.).

3) Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può valersi altresì di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di organismi di ricerca e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e /o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali; anche se tali persone non hanno aderito all'Associazione, purché finalizzati alle attività fin qui previste..

4) L'Associazione può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati attraverso incarichi o apposite convenzioni stipulate da parte del Presidente d'intesa con il

Consiglio Direttivo.

5) L'Associazione può rimborsare le spese sostenute per il loro ufficio ai componenti del Consiglio Direttivo ed agli altri soci impegnati nelle attività di cui al presente articolo dello Statuto Sociale.

6) Con apposita delibera, il Consiglio Direttivo può stabilire altre attività al raggiungimento dei fini sociali e dotare l'Associazione di tutti gli strumenti tecnici e amministrativi ritenuti idonei.

TITOLO III - SOCI

Articolo 5 - Soci

L'associazione è aperta a chiunque, persona fisica o giuridica, ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi organizzativi ed economici.

Articolo 6 - Adesione

L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato. I soci partecipano alla vita associativa e alle attività istituzionali ed hanno diritto di voto nell'Assemblea, che possono esercitare direttamente o per delega scritta.

Coloro che, pur non versando la quota sociale, sostengono o fanno attività di volontariato nelle iniziative dell'Associazione sono iscritti nella lista degli aderenti e non hanno diritto di voto nelle assemblee.

Tutti i versamenti a titolo di iscrizione sono considerati a fondo perduto. Non creano, quindi, in nessun caso, diritto di restituzione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, in caso di particolare necessità è possibile assumere dipendenti, avvalersi di consulenti anche ricorrendo ai propri soci.

Articolo 7 - Cessazione

La condizione di socio si perde per recesso dichiarato, per mancato pagamento della quota sociale o per mancato rispetto del regolamento ed in particolare del codice etico sociale.

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8 – Organi Associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) il Segretario
- e) il Tesoriere.

Articolo 9 - Assemblea

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali, ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee pro grammatiche dell'Associazione; approva i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima deleghi, interamente o in parte, l'assegnazione di tali cariche al Consiglio Direttivo stesso, che provvede scegliendo fra i membri eletti dall'Assemblea.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale e nel sito internet, almeno 15 giorni prima, ed inoltre con comunicazione tramite inserto sulla rivista dell'associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, inviate almeno 15 giorni prima. La rivista dell'Associazione può essere distribuita anche in forma di archivio magnetico (news letter), diffuso via posta elettronica..

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea validamente costituita, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturba-

to; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea.

A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell'associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria o con posta elettronica.

Articolo 10 - Consiglio Dir.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di nr 4 ad un massimo di nr 7 membri, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti oppure scelti dal Consiglio Direttivo tra i soci che si dichiarano disponibili.

Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni tre mesi, tramite affissione in Sede e sul sito della Associazione della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al

Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale (cartaceo o elettronico) o telefonico, compreso SMS.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci, attua gli indirizzi programmatici ed esercita l'ordinaria amministrazione.

In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-presidente.

Può delegare, per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza, altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale e sul sito dell'associazione della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali;

svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo. Gestisce il Conto Corrente dell'associazione insieme al Presidente.

Entrambi possono operare sul Conto Corrente in forma disgiunta.

Articolo 13 - Cariche

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 14 - Risorse

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
- dalle attività descritte nell'Art. 4.

Articolo 15 - Esercizio

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato.

I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo 16 - Modifiche

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 17 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme vigenti a partire da quelle richiamate dall'art. 1 del presente Statuto.